

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

**Relazione conclusiva del
Piano di revisione straordinaria
delle società partecipate dall'Ente**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I — Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potevano varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TUSP).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, doveva essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni doveva avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Secondo il legislatore del TUSP (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che' siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TUSP, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TUSP: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12- *quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma *12-quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021).

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovata dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per gli enti locali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione 2015, che questa amministrazione ha approvato, ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, con provvedimento del Sindaco del 31.03.2015, poi aggiornata nel 2016.

Secondo l'articolo 24 del TULP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere cedute.

2. Revisione straordinaria

La revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" (articolo 24 comma 2 del TU), approvato con provvedimento del Sindaco del 31.03.2015.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.09.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'amministrazione comunale e sono state individuate le azioni di razionalizzazione.

Le partecipazioni societarie:

Il comune alla data di approvazione del Piano straordinario di razionalizzazione partecipava al capitale delle seguenti società:

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
2. AMO Spa, con una quota dello 0,0354%
3. LEPIDA Spa con una quota dello 0,002%
4. Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. del 14%
5. HERA Spa con una quota dello 0,06158%

SETA SPA PARTECIPAZIONE 0,008%- MANTENIMENTO

L'attività della società è rivolta al perseguimento dei fini istituzionali posto che rientra nella organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale attribuiti dal DL 78/10 quale funzione fondamentale. L'attività è poi espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett a) Regolamento CE n. 1370 /07 e rientra nel novero di quelle consentite a norma dell'art 4 c. 2 lett. a del TUSP.

AMO SPA PARTECIPAZIONE 0,0354%- MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art 24 c. 1 del TUSP e stante l'obbligatorietà della detenzione della partecipazione in considerazione della vigente normativa, si prevede il mantenimento della partecipazione.

LEPIDA SPA PARTECIPAZIONE 0,002%- MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 24 c. 1 del TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria. La società è espressamente qualificata dall'art 4 bis della LR 11/04 come strumento esecutivo e servizio tecnico degli enti soci per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale. La partecipazione nella società consente al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna come previsti dalla LR 11/04 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi previsti per i soci. La qualità di socio in Lepida è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli enti soci (Rete Lepida-rete internet a banda larga; FedERa-sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER-infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER-piattaforma di pagamenti on line dell'Emilia Romagna; ConfERence- sistema di videocomunicazione; MultiplER-sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali).

ACQUEDOTTO DRAGONE IMPIANTI S.R.L. 14% - LIQUIDAZIONE

Nella delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 si dava atto della mancanza dei requisiti richiesti dal d. lgs. 175/2016 ai fini del mantenimento della stessa per le seguenti condizioni:

- società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori;
- società con fatturato medio inferiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente.

Considerato che la partecipazione nella società Acquedotto Dragone Impianti srl non poteva essere mantenuta, si riteneva opportuna la liquidazione *“fermo restando che, d'intesa con gli altri soci, dovrà individuarsi la soluzione alternativa tenuto conto che la società ha le proprietà di reti di adduzione idrica e dunque di beni inalienabili”*.

Ad oggi la società non è ancora stata posta in liquidazione da parte degli organi istituzionali della società. In merito è pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5208 del 17/12/2018 copia del verbale di assemblea generale ordinaria dell'Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. , tenutasi in data 18/05/2018, nel quale si dà atto che *“Il Presidente nelle varie ed eventuali informa l'Assemblea che è stato approfondito lo studio sul mantenimento della società in relazione alla Legge Madia (D. Lgs. 175/2016) da parte dell'Avvocato Alberto Della Fontana e dal commercialista Vito Rosati, che hanno evidenziato che la società può essere mantenuta sino alla scadenza naturale del contratto di affitto del ramo di azienda con HERA S.p.A., previa adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D. lgs. 175/2016.*

Sulla base di quanto contenuto nel verbale di assemblea ordinaria, l'amministratore unico della società Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. ha testualmente dichiarato quanto segue, come pervenuto all'Ente in data 07/12/2018 ed acquisito al protocollo n. 5103.

“La società non è dotata di alcun dipendente ed è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico non percepisce compensi.

la società ha sempre prodotto risultati positivi per quattro dei cinque esercizi precedenti;

per l'anno 2017 si prevede un risultato positivo di esercizio di € 186.532 al netto di imposte.

Anche per gli anni successivi e sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda si prevedono risultati positivi **per circa € 200.000,00 al netto d'imposte.**

Nel programma della società, in conseguenza della scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, si prevede la **dismissione del patrimonio delle reti, facenti parte del patrimonio inalienabile, che verranno trasferite ai comuni soci, mentre per il patrimonio immobiliare alienabile verrà venduto, mediante bandi d'asta.**

La società, pertanto, pur non raggiungendo l'obiettivo previsto dalla normativa "Madia" riguardante il volume d'affari, ha chiuso i bilanci per il passato e prevede per il futuro risultati positivi, garantendo ai Comuni soci un'entrata importante essendo i medesimi comuni di montagna con bassa economia.

la società allo stato attuale ha già razionalizzato i costi ed in futuro si razionalizzeranno ulteriori costi, riguardanti:

- oneri di gestione, di circa € 20.000,00;
- interessi passivi di conto corrente per circa € 6.000,00;

Ciò tenuto conto delle recenti normative (D.Lgs 175/2016) la società rientra nei parametri di cui all'art. 20 del (D.Lgs 175/2016) e pertanto **si procederà al mantenimento della stessa sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda con HERA s.p.a. dopo di chè si procederà allo scioglimento e messa in liquidazione".**

Atteso che la normativa in oggetto (d. lgs. 175/2016) non ha subito recenti modifiche, soprattutto nella parte relativa alle misure di razionalizzazione, in attesa di determinazioni da parte degli organi societari di adeguamento ai documenti sopra riportati (verbale di assemblea generale ordinaria dell'Acquedotto Dragone Impianti s.r.l., tenutasi in data 18/05/2018, e relazione dell'amministratore unico della società Acquedotto Dragone Impianti s.r.l.) e di approvazione dell'art. 51 del disegno di legge di stabilità 2019¹, attualmente all'esame del

¹ **Articolo 51 (Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica)**

L'articolo 51 autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in **società** che abbiano prodotto un **risultato medio in utile nel triennio precedente.**

A tal fine la norma integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis.

Tale disposizione disapplica, **fino al 31 dicembre 2021**, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (*dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016*).

Per queste società in utile, ai fini di **tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche**, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Infine, si segnala che l'articolo 20 del Testo Unico prevede una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza annuale. A tale procedura di **razionalizzazione periodica delle partecipazioni** detenute (che fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato articolo 24) si procede **a partire dal 2018** (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). Su tale procedura la norma in esame non interviene e, pertanto, per essa rimarrebbero in vigore le ipotesi di alienazione previste dal Testo unico (definite dall'articolo 20, comma 2: v. oltre).

Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare le due disposizioni, in quanto potrebbe verificarsi che per una stessa società l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (ossia in sede di razionalizzazione periodica).

L'articolo 24 del Testo unico ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato previsto che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti.

In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a liquidare le partecipazioni:

- in società che non siano riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, strettamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico (attività e finalità elencate all'articolo 4);
- nel caso in cui abbiano proceduto alla costituzione di società, o ne abbiano acquistato partecipazioni (nel caso di società già esistenti), sulla base di un atto non analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed economicità che ne giustificano la costituzione o l'acquisizione, ovvero nel caso di incompatibilità dell'atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 2);
- nel caso di società: che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (sempre che non si tratti di società costituite per la gestione un servizio di interesse generale) (articolo 20, comma 2).

Parlamento, che modifica l'art. 20 del d. lgs. 175/2016, si conferma la già disposta liquidazione con delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017.

HERA Spa con una quota dello 0,06158%- MANTENIMENTO

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 del TUSP, le amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune. La partecipazione alla società consente di proseguire nella direzione di attuazione di un importante progetto industriale su base regionale, creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali, garantire una qualificata presenza sul territorio, mantenere elevato il livello degli investimenti.

3. Attuazione del Piano di Razionalizzazione straordinario

Per le motivazioni evidenziate nel Piano di revisione straordinaria 2017, le seguenti partecipazioni:

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
3. AMO Spa, con una quota dello 0,0354%
4. LEPIDA Spa con una quota dello 0,002
5. HERA Spa con una quota dello 0,06158%.

sono state conservate nel portafoglio del Comune.

La presente relazione verrà fornita al Consiglio Comunale e pubblicata in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.33/2013.

IL SINDACO

Fabio Canovi

Ai sensi del comma 4, le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa.

Il comma 5 prevede, poi, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro (in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-quater del Codice civile per la determinazione del valore delle azioni e per i procedimenti di liquidazione).

La ricognizione da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni societarie possedute si è conclusa il 10 novembre 2017. Le società a partecipazione diretta delle amministrazioni sono 4.701 e, secondo il Governo (per approfondimenti si veda il relativo comunicato stampa), circa una su tre di queste sarà interessata da interventi di dismissione.

Si ricorda, altresì, che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la struttura di monitoraggio sull'attuazione del Testo unico è stata individuata nella direzione VIII del Dipartimento del Tesoro. (vedi www.documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/VQ1334.pdf).